

TRIBUNALE DI NAPOLI

Al Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

PER: la sig.ra *Azzolio Maria*, nata a Napoli il 27/04/1966 (c.f. ZZL MRA 66D67 F839P), residente in Napoli alla via Cassano n. 207, piano 3, int. 7, elettivamente domiciliata in Arzano (NA) alla via A. Pecchia n. 71, presso lo studio dell'avv. Elpidio Capasso (c.f. CPS LPD 59T27 I306E), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine del presente atto e che autorizza le comunicazioni a mezzo fax 081/5731800 oppure a mezzo PEC elpidiocapasso@avvocatinapoli.legalmail.it.

- ricorrente -

CONTRO: *MIUR – Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t.*, con sede in Viale Trastevere 76/A, C.F. 80185250588, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, dom.ta in Napoli alla via Armando Diaz n. 11 (c.a.p. 80100);

- resistente -

NONCHÈ: *Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito territoriale di Napoli, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t.*, corrente in Napoli alla via Ponte della Maddalena n. 55 (c.a.p. 80142), rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, dom.ta in Napoli alla via Armando Diaz n. 11 (c.a.p. 80100);

- resistente -

NONCHÈ: nei confronti di tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale della Scuola dell'Infanzia (AAAA) e della Scuola Primaria (EEEE), inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), III fascia, del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2014/2014, dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, che, in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio;

- potenziali resistenti -

Oggetto del presente giudizio: *inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Napoli per il triennio 2014/2017, al fine di poter partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo.*

CIRCOSTANZE DI FATTO

La ricorrente Azzolio Maria,

E S P O N E

quanto segue:

1. **è abilitata** alla docenza per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), in virtù di conseguimento del diploma magistrale, **conseguito entro l'anno 2001/2002**, e precisamente **in data 15/10/1984** (all. 1);
2. **non ha** mai potuto chiedere ed ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (cd. GAE, così trasformate con art. 1 comma 605, lettera C, L. n. 296/2006), in quanto il MIUR, nei decreti ministeriali emanati in successione fino al DM n. 235/2014, ha sempre escluso la natura abilitante dei diplomi magistrali conseguiti con il vecchio ordinamento, ovvero entro l'anno scolastico 2001/2002;
3. **con atto** adottato in data 31/01/2014 la Commissione Europea ha riconosciuto il valore abilitante del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002;
4. **il D.P.R. 25/03/2014**, nel recepire il parere espresso dal Consiglio di Stato (Sezione 2^a), del 05/06/2013, ha riconosciuto, esplicitamente a tutti gli effetti, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del DM 10/03/1997, e dell'art. 197 del T.U. 297/1994;
5. **con nota** tecnica n. 2198 del 30/06/2015, il Ministero ha disposto l'inserimento nelle GAE a pieno titolo dei diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002, destinatari di un provvedimento giudiziale favorevole e, con riserva, invece di quelli aventi un mero procedimento giudiziale pendente;
6. **successivamente** il Ministero, con circolare del 06/07/2015 n. 0019621, è ritornato sui suoi passi e ha previsto, da una parte, l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali ad esaurimento a pieno titolo dei soli soggetti destinatari di sentenze favorevoli a definizione della relativa controversia, e con riserva, invece, dei soggetti destinatari, quali parti in causa, di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli; dall'altra parte, l'esclusione dalle predette graduatorie di quanti, pur essendo in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non possono invocare alcun provvedimento (neanche di natura cautelare) favorevole, in pendenza di giudizio o che, addirittura, non hanno impugnato il D.M. 235/2014 in sede giurisdizionale;
7. **il DDL c.d. "buona scuola"** approvato definitivamente alla Camera dei Deputati in data 09/07/2015, ha stabilito, infine, fra le altre riforme, il numero di 100.701 assunzioni di precari già inseriti nella GAE entro il 1° settembre 2015 (**c.d. piano straordinario di assunzioni**);
8. **in data 07/08/2015**, l'istante, non avendo accesso alla piattaforma web "istanze on-line" per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, ha inviato, senza alcun esito, al MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli, una DOMANDA – DIFFIDA con cui ha invitato e diffidato quest'ultimo a disporre il suo inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento definitivo (GAE) dell'Ambito Territoriale di Napoli per la classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati ed utilizzabili, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei

posti annualmente banditi dal MIUR, ai sensi dell'art. 399 del D. Lgs. n.297/1994 e ss. mod.;

9. l'odierna ricorrente, pertanto, pur avendone diritto, è rimasta "**esclusa**" dalle graduatorie provinciali ad esaurimento valide per le immissioni in ruolo.

CICOSTANZE DI DIRITTO

I. IN MERITO AL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED ALL'ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 235/2015.

Il **sistema**, così come delineato dagli artt. 399 e ss. del D.Lgs. n. 297/94, come modificato dalla L. n. 124/99, si incentra sul cd. doppio canale, in forza del quale le assunzioni nel ruolo docente avvengono per la metà dei posti disponibili mediante concorso da indire a cadenza triennale e per l'altra metà mediante lo scorrimento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D.Lgs. n. 297/94, così da poter assicurare costantemente la copertura delle mutevoli esigenze che caratterizzano il settore scolastico. Con la riforma dei titoli di studio prevista dagli artt. 3 e 4 della L. n. 341/90, alla procedura selettiva potevano accedere solo i candidati muniti di valida abilitazione conseguita all'esito di specifici corsi universitari e post-universitari.

Tale sistema, tuttavia, ha sempre mostrato i suoi limiti nell'attuazione, in particolar modo a causa della mancata indizione di concorsi con la cadenza triennale dettata dalla normativa primaria. I percorsi universitari e post-universitari disciplinati dalla L. n. 341/90, sono stati avviati con estremo ritardo e nel 1999 è stato indetto l'ultimo concorso abilitante, secondo il precedente regime, al quale prendeva parte un numero cospicuo di candidati, poi risultati idonei. Successivamente al concorso indetto nel 1999, e per oltre un decennio, non è stata avviata più alcuna procedura selettiva per il personale docente, consentendo ai docenti che si sono abilitati secondo le nuove procedure, ad inserirsi direttamente nelle graduatorie in essere. È d'uopo, inoltre, ribadire che i suddetti inserimenti in graduatoria sono avvenuti senza alcuna corrispondenza con la programmazione di disponibilità dell'organico dell'Amministrazione Scolastica. Orbene, è evidente che la terza fascia delle graduatorie permanenti è stata il naturale approdo di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento innanzi indicato. In seguito, a causa dell'ampliamento delle graduatorie e dell'impossibilità di indire un concorso, il legislatore interveniva con l'art.1, co. 605, lett. c) e 607 della L. 296/2006, disponendo "*al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione [...] le graduatorie permanenti sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione [...]*". La suindicata norma è chiara, **le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, facendo salvo i docenti già in possesso dell'abilitazione**, restando, invece, precluso ogni

accesso ai docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. Nel caso *de quo* **“l’illegittimità è evidente se si pensa che la ricorrente ha conseguito il titolo abilitante entro l’a.s. 2001/2002, cioè prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento**, ma le è stato precluso l’accesso alla 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento sulla base dell’erroneo presupposto, secondo il quale il Diploma di Istituto Magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 non avesse valore abilitante. Quanto finora detto è stato per la prima volta riconosciuto da un D.P.R. sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 03813/2014 dell’11/09/2013 che in merito asserisce *“prima della laurea in Scienza della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quadriennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola primaria), dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 06/05/1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 D.L. 16/04/1994 n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10/03/1997, dall’art. 15, co. 7, del D.P.R. 23/07/1998 n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24/09/2012 [...]”*.

II. SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l’anno 2001/2002 – sentenza del Consiglio di Stato n.1973/2015.

Una svolta in ordine al valore abilitante del suddetto diploma magistrale è stata data con la sentenza del **CdS n. 1973 del 2015** che ha riconosciuto la spettanze dei Diplomatici Magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002 ad essere inseriti nelle GAE. La suddetta sentenza non lascia dubbi in ordine alla ragionevolezza delle argomentazioni addotte dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, specialmente nella parte in cui il CdS afferma: *“[...] non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del CdS, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell’inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali [...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l’iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell’iscrizione nelle graduatorie d’istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a tempo indeterminato [...] In tal senso, i criteri fissati dal D.M. n. 235/2004, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002,*

l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati[...]". In seguito alla pubblicazione della predetta sentenza, la ricorrente ha inoltrato diffida per l'inserimento tempestivo nella 3^a fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, senza ottenere alcun riscontro.

III. EFFICACIA ERGA OMNES DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014.

La **dottrina** è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita da atti regolamentari ed atti generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità. Gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento. In tal senso la Cassazione ribadisce che *"il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva oblazione, attestante la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa"* (Cass. Civ. Sez. I, 13/03/1998 n. 2734, in Giust. Civ. Mass. 1998, 573).

Si cita, inoltre, il TAR Campania che, in una recente pronuncia, ribadisce, in caso di annullamento di atti generali ed indivisibili, **la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal comma 132, art. 1 L. 311/2004 e confermato dal comma 6, art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico il TAR ha ritenuto che *"la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi [...] in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'applicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità ed al buon andamento, di par condicio e favor participationis"* (TAR Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza del 07/09/2012 n. 3811).

Orbene, quanto innanzi detto non lascia dubbi che la suindicata sentenza del CdS n. 1973/2015 giovi anche all'odierna ricorrente. La sentenza del CdS ha spianato la strada alla recentissima giurisprudenza del G.O. in funzione di Giudice del Lavoro che, attraverso provvedimento emessi in via cautelare, si è dichiarato del tutto favorevole all'accoglimento delle domande volte all'inserimento nella terza fascia delle GAE di ricorrenti in possesso di diploma magistrale ottenuto entro l'anno scolastico 2001/2002 (Tribunale di Pordenone, con ordinanza cautelare n. 1016 del 20/07/2015 e dell'11/06/2015; Tribunale di Frosinone, con ordinanza del

14/07/2015; Tribunale di Como, con ordinanza cautelare del 29/07/2015 emessa inaudita altera parte).

IV. SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 – Ordinanza del 09/09/2015 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro.

Il Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, con ordinanza emessa in data 09/09/2015, in persona dei Magistrati Dott.ssa Maria Teresa Belmonte – Giudice Predidente, Dott.ssa Ippolita Laudati – Giudice Relatore e Dott. Andrea Ferraiuolo – Giudice, in un caso identico a quello di specie “[...] ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente ad essere inserita nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, nelle quali avrebbe dovuto essere inserita qualora il titolo abilitante fosse stato riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale: “anche dopo il riconoscimento ha, però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l’iscrizione in tali graduatorie [...]”. Tale ordinanza ha così provveduto: “accoglie il reclamo e, per l’effetto, previo annullamento dell’ordinanza impugnata, dichiarata illegittima l’esclusione della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di cui al ricorso, ordina alle amministrazioni convenute di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento definitive dell’ambito territoriale di Salerno per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, valide per gli anni scolastici 2014/2017 e, conseguentemente, condanna le amministrazioni resistenti ad inserire la ricorrente in tali graduatorie ad esaurimento”.

V. SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE RICONOSCIUTO DAL MIUR.

Proprio il MIUR, sul suo sito internet (URP del MIUR) dichiara che il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 (D.M. 10/03/1997) è titolo abilitante all’insegnamento.

VI. IN MERITO AL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE PER LA MANCATA INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE PERMANENTI.

È **facilmente** intuibile il danno subito dalla ricorrente per il mancato inserimento nella 3^a fascia delle graduatorie permanenti atteso che la sua mancata inclusione non le ha permesso di rientrare nei piani di assunzione in ruolo. Basti pensare che, già con la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie ad esaurimento, la L. n. 296/2006, all’art. 605 co. 1, aveva previsto un piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per gli anni 2007/2009, per complessive 150.000 unità.

La **ricorrente** è stata esclusa dal predetto piano di assunzioni perché, a causa dell’illegittimo comportamento del MIUR che non ha riconosciuto il diploma magistrale conseguito prima dell’a.s. 2001/2002 come un titolo abilitante, non è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento. Tale

esclusione potrebbe nuovamente ripetersi in quanto, con il nuovo piano di assunzioni, la ricorrente si vedrebbe esclusa per non essere inserita nella graduatoria ad esaurimento.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica, con la condanna delle amministrazioni convenute ad eliminare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

Tanto premesso in fatto ed in diritto, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'On.le Tribunale Adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Previo accertamento della nullità e/o dell'illegittimità con conseguente disapplicazione del Decreto MIUR n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella 3^a fascia: - delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli; - delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo della ricorrente.

Previa disapplicazione di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella 3^a fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive (GAE) dell'Ambito Territoriale di Napoli, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile, applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti per la 3^a fascia della graduatoria ad esaurimento di cui all'Allegato 2 del D.M. 235/2014;

- **condannare** le Amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dalla data della loro approvazione ovvero, in subordine,

dalla data di presentazione della domanda/diffida inviata dalla ricorrente al MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Napoli in forma cartacea, ovvero, in via ancora subordinata, dalla data della domanda giudiziale e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla ricorrente, applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti per la 3^a fascia della graduatoria ad esaurimento di cui all'Allegato 2 del D.M. 235/2014, con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine alla partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo;

- **condannare** le Amministrazioni convenute al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, e con attribuzione al procuratore antistatario.

Con espressa riserva di integrare il presente giudizio con istanza cautelare anche inaudita altera parte ex art. 700 e 669 quater c.p.c., nonché di formulare in altro giudizio ulteriori domande, compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Si producono: 1) diploma magistrale conseguito in data 15/10/1984;
2) diffida al MIUR del 02/04/2016.

Napoli, aprile 2016

Avv. Elpidio Capasso

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.).

Il sottoscritto avv. Elpidio Capasso, quale procuratore e difensore della ricorrente, giusta procura a margine del presente ricorso,

PREMESSA

- **il ricorso** ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla presentazione della domanda ed al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- **l'art. 10, comma 5**, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione [...]", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- **ciò implica** che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- **ai fini** dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017;

RILEVATO CHE

- **la notifica** del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile, in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- **l'efficacia** della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19/02/1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- **la pubblicazione** sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- **già l'art. 12** della L. 21/07/2000, n. 205, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- **il TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- **anche i** Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiartà del caso [...] giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31/08/2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (*testualmente Tribunale di Genova, sezione Lavoro, R.G. 3578/2011 – provvedimento dell’1/09/2011, pubblicato nel sito internet del MIUR*);

RILEVATO, INFINE, CHE

- **tale forma** di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive; si veda, a tal uopo, il sito MIUR all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato fa istanza affinché la S.V. Ill.ma, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U., **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO** nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell’udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione dell’amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017” e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi territoriali) nell’ambito territoriale di Napoli;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.

Napoli, aprile 2016

Avv. Elpidio Capasso

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA

Si dichiara che il presente giudizio è esente dal versamento del contributo unificato in quanto la somma familiare dei redditi imponibili ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione non è superiore ad €. 34.107,72 come da dichiarazione allegata e sottoscritta dalla ricorrente.

Napoli, aprile 2016

Avv. Elpidio Capasso